



# COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

---

## COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

---

N. 71 del Registro  Data 21/12/2019	<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione regolamento recante norme per la costituzione e la ripartizione del fondo per la corresponsione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.</b>
--	-----------------	---

L'anno duemiladiciannove addi **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **9.15** nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti

		Presenti	Assenti
Ciucci Bruno	- Sindaco	X	
Francesco Francesco	- Vicesindaco	X	
Morelli Paolo	- Assessore	X	

con l'assistenza del Vice Segretario comunale Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di atto deliberativo;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;

### **DELIBERA**

**Di approvare in ogni sua parte e fare propria l'allegata proposta di atto deliberativo.**

Inoltre, stante l'estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00.



---

## **PROPOSTA di DELIBERAZIONE**

---

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Tecnico ha elaborato la seguente proposta: **“Approvazione regolamento recante norme per la costituzione e la ripartizione del fondo per la corresponsione degli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.”**

Premesso che:

- con atto C.C. n.15 del 29.03.2018 veniva approvato un nuovo regolamento per i lavori in economia;
- con atto C.C. n.16 del 29.03.2018 veniva approvato un nuovo regolamento per fornitura di beni in economia;
- con atto C.C. n.17 del 29.03.2018 veniva approvato un nuovo regolamento per fornitura di servizi in economia;

Richiamato l'art.113 D.Lgs. n.50/2016 che ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale già denominato fondo per la progettazione ed ora trasformato in fondo per le funzioni tecniche;

Dato atto che il decreto legge n. 32 del 18.4.2019, n. 32 **c.d. “sblocca cantieri”**, come convertito in legge 14.6.2019, n. 55, non ha modificato la disciplina di cui all’art. 113 d.lgs. 50/16 poiché:

- il D.L. del 18.04.2019 n. 32, c.d. “sblocca cantieri” aveva reintrodotto tra le attività incentivate quella della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) escludendo le attività di programmazione della spesa per investimenti e l’attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- in fase di conversione, l’art. 113 è rimasto come nella precedente versione, per cui la progettazione e il coordinamento della sicurezza non sono più tra le attività incentivate rimanendo vive, per contro, le attività di programmazione della spesa e di predisposizione e controllo delle procedure di gara.

Vista la necessità di dotarsi di un nuovo regolamento;

Visto il nuovo regolamento composto da n.17 articoli allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che in merito al D.L. n. 32 del 18.4.2019, convertito in L.14.6.2019 n. 55, la delegazione trattante in data 18.11.2019 ha esaminato i criteri, condividendoli;



*Considerazioni di diritto,*

*Con la Delibera, n. 18 Corte dei Conti. Sez. Autonomie del. 13 maggio 2016. n. 18, la sezione delle autonomie della Corte dei conti ha fornito talune precisazioni in merito ai principi di diritto circa gli incentivi alla progettazione delle opere pubbliche, precisando che:*

- 1. il relativo riconoscimento non presuppone necessariamente che l'attività di progettazione sia svolta all'interno dell'ente;*
- 2. possono essere riconosciuti anche in favore delle figure professionali che svolgano le attività di carattere amministrativo.*

*" (...) In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1, lett. rr) contenuti nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di "incentivazione per funzioni tecniche". Disposizione, quest'ultima, rinvenibile al Tit. IV del d.lgs. n. 50/2016 rubricato "Esecuzione", che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera.*

*Queste nuove disposizioni, tuttavia, sulla base dell'articolata disciplina transitoria contenuta negli articoli 216 e 217, troveranno applicazione per le sole attività poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia il 19 aprile 2016."*

*La materia è oggi regolata dal nuovo Codice degli appalti (D, Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), ed in particolare dall'art. 113 con il quale si confermano alcune disposizioni e principi della precedente disciplina (da ultimo contenuta nell'art. 93. D.Lgs. 12 aprile 2006. n. 163 come da ultimo modificato dal D.L. 24 giugno 2014. n. 92). Le nuove disposizioni, in vigore dal 19 aprile 2016, prevedono in sintesi che:*

- tutti gli oneri inerenti la progettazione in senso stretto e lato e l'esecuzione (gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo) devono essere previsti nel quadro economico dell'opera (stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti);*
- le somme che possono essere destinate alla incentivazione del personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta;*
- la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;*
- tali somme devono riferirsi esclusivamente alle attività di programmazione della spesa per investimenti, alla verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico;*
- l'80% del 2% previsto è riservato, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;*
- il restante 20% (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di*



*metodi e strumenti elettronici;- una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o altre analoghe iniziative;- il sistema di ripartizione è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui sopra;*

Richiamato l'articolo 48, c. 3 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale stabilisce che è di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

Visti gli artt. 48,49,89, 124,125 ed il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che li contiene;

Visti i vigenti CCNL del comparto Regioni Enti Locali;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm. ed ii.;

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si intende approvare la nuova "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016";

Ritenuto di provvedere all'approvazione della suddetta proposta;

### PROPONE

**Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche ai fini della motivazione di cui all'art. 3, comma 1 della legge 241/90 e smi;

**Di approvare**, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo «*Regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50*», che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Di dare atto** che agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi al personale dipendente dell'ente in applicazione del suddetto regolamento verrà fatto fronte con prelevamento sulle quote degli stanziamenti annuali riservate alle spese di progettazione o di realizzazione delle singole opere pubbliche o dei lavori pubblici inclusi negli strumenti programmatori dell'ente;

**Di dare atto** che per ogni singolo progetto di lavoro pubblico, gli oneri per la costituzione del fondo da ripartire ai sensi del suddetto regolamento, saranno impegnati con apposito provvedimento di determinazione ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Di dare atto** che con l'entrata in vigore del suddetto regolamento sono conseguentemente abrogati i precedenti regolamenti approvati con delibera di Consiglio comunale n.15, n. 16 e n. 17 del 29.03.2008, nonché ogni altra disposizione in materia con esso contrastante;



**Di dare atto** che con il suddetto regolamento approvato con la presente deliberazione viene disciplinata la materia del “*fondo per la progettazione e l'innovazione*” in conformità alle nuove disposizioni di legge statale contenute nell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l’art. 7, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

**Di dare atto** che le quote relative all'incentivo di cui sopra saranno liquidate tenuto conto delle somme già impegnate e ricadenti all'interno dei quadri economici dei singoli progetti approvati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016.

**Di dare atto che:**

\_ si prescinde dal parere contabile in quanto il presente atto non comporta né impegno di spesa, né previsioni di entrata;

\_ il presente atto è di esclusiva competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

**Di trasmettere** il presente atto alle rappresentanze sindacali;



**Regolamento comunale  
recante norme per la ripartizione dell'incentivo  
di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ...../...../.....

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 1. Obiettivi e finalità**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, l. n. 50 - di seguito denominato «Codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di lavori, servizi e forniture a cura del personale interno.



2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, ai sensi dell'art. 24 del Codice.
4. Il presente Regolamento si applica alle fattispecie successive al 20 aprile 2016.

### **Art. 2. Ambito di applicazione**

1. Le somme di cui all'art. 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art. 106 del codice, ad eccezione della fattispecie di cui allo stesso art. 106, comma 2 del codice.
3. Gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità (Corte di Conti Sez. delle Autonomie).
4. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori, forniture e servizi.

### **Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione**

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 113 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

### **Art. 4. Conferimento degli incarichi**

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile preposto al servizio tecnico, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita



l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile del procedimento;

b) il tecnico o i tecnici incaricati dell'ufficio della direzione lavori/contratto in possesso dei requisiti di cui all'art. 24 comma 3 del codice assumono la responsabilità professionale firmando i relativi elaborati;

c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;

d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

f) i collaboratori tecnici che redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico g) incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

5. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

## **Capo II**

### **Ripartizione dell'incentivo**

#### **Art. 5. Ripartizione**

##### Per lavori

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.



2. Per **progetti di importo a base d'asta fino a un milione di euro** l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione e nei distinti casi in cui:

gli adempimenti di cui all'art. 113 c. 2 del D.Lgs 50 / 2016 sono svolti prevalentemente da dipendenti dell'Ente

- a) responsabile del procedimento, programmazione e verifica: 30%;
- b) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori e contabilità, il coordinatore in fase di esecuzione, il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 70 %

gli adempimenti relativi a progettazione, direzione lavori e collaudo sono affidati all'esterno

- a) responsabile del procedimento, programmazione e verifica: 60%;

Le singole quote di cui sopra sono comprensive dell' incentivo per il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non assumendo la direzione lavoro e RUP, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione fino alla concorrenza massima del 20%.

3. Per **progetti di importo a base d'asta da un milione di euro e fino alla soglia comunitaria** l'incentivo è attribuito in ragione del 1,0% (pari all'80% del 1.25%) ripartito con le percentuali di cui alla casistica del precedente punto 2.

Per **progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria** l'incentivo 4. è attribuito in ragione del 0,8% (pari all'80% del 1,00%) ripartito con le percentuali di cui alla casistica del precedente punto 2.

#### Per servizi e forniture

La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, pari al 25% di quanto sopra regolamentate per i lavori e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

L'incentivo potrà essere corrisposto per servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00.

#### Centrali di Committenza

Sia in caso di lavori che di servizi/forniture, l'onere per l'attività delle centrali di committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente. Tali oneri non potranno essere maggiori di un quarto dell'incentivo stabilito dall'art.113 del Codice.

### **Art. 6. Incarichi interi o parziali**

- 1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.



2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.

### **Capo III**

#### **Termini temporali e penalità**

#### **Art. 7. Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

### **Capo IV**

#### **Disposizioni diverse**

#### **Art. 8. Pagamento del compenso incentivante**

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente/responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate. Tale relazione non sarà necessaria qualora le mansioni di RUP e dirigente / responsabile siano svolte dalla stessa persona.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli eventuali incentivi corrisposti da altre amministrazioni.

### **Capo V**

#### **Norme finali**

#### **Art. 9. Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli incentivi maturati alla data di entrata in vigore del Codice e quindi da calcolare sui progetti esecutivi (o all'ultimo livello di



progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19 aprile 2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19 aprile 2016.

3. Gli incentivi maturati precedentemente alla data di entrata in vigore del Codice saranno erogati secondo la disciplina previgente.

**Art. 10. Disposizioni finali di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme del Codice (D.Lgs. 50/2016) ed alle disposizioni collegate, vigenti in materia.